

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Dessié, 2
00199 Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2018 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013

1. Premessa

L'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri destinatari della suddetta decisione possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018.

L'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I;
- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Si rammenta che, ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore fissato in 0,5079 dal punto 2 della circolare AGEA prot. 48086 del 5 giugno 2018.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, è necessario procedere all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015 per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), secondo le percentuali stabilite dalla circolare AGEA prot. 9274 del 3 febbraio 2017.

Con riferimento alla materia del controllo del mantenimento delle superfici a pascolo, a decorre dalla campagna 2018, si applica quanto previsto dal paragrafo 9.3 della circolare AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018.

3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa l'erogazione dell'anticipo è possibile solo se i controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati ultimati.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base, il regime per i giovani agricoltori e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, si rammenta che ai fini dei pagamenti della domanda unica il beneficiario deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Al riguardo, si precisa che detto requisito, per espressa previsione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del DM 7 giugno 2018 n. 5465, **costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento.** Conseguentemente, le relative istruttorie devono obbligatoriamente essere eseguite, secondo le modalità e le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, **in tempo utile per consentire agli Organismi pagatori di eseguire i pagamenti entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica**, al fine di evitare che le spese erogate fuori termine rimangano a carico dello Stato membro.

Inoltre, **con riferimento alle domande di accesso alla riserva nazionale**, per le quali è sempre richiesto l'accertamento del requisito di agricoltore in attività ai fini dell'attribuzione dei titoli, si precisa che le relative istruttorie devono obbligatoriamente concludersi **entro il 28 febbraio 2019.**

Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale prevede un plafond di spesa e l'esecuzione di attività propedeutiche all'assegnazione (riduzione lineare del valore di tutti i titoli

per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste) che richiedono la preventiva definizione di tutti gli aventi diritto all'assegnazione.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il 28 febbraio 2019 non avranno effetto ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2018** e le domande di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale saranno automaticamente respinte per l'assenza di una condizione di ammissibilità della domanda stessa.

4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopraccitato DM.

Si precisa inoltre che in ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

5. Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità previste dalla regolamentazione UE in base alla quale è necessario evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, si richiama l'attenzione degli Organismi pagatori sull'esigenza, in sede di pagamento degli anticipi, di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama infine il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie.



Si precisa che gli anticipi possono essere versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013 che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini